

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di direttiva del Consiglio in materia di diritto delle società relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato membro ⁽¹⁾

COM(88) 153 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio, a norma dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE, il 5 aprile 1988)

(88/C 105/08)

⁽¹⁾ GU n. C 203 del 12. 8. 1986, pag. 12.

TESTO PROPOSTO

TESTO MODIFICATO

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

immutato

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54,

vista la proposta della Commissione,

con la cooperazione del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, per facilitare il diritto di stabilimento delle società di cui all'articolo 58 del trattato, l'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) e il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento prevedono il coordinamento delle garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi;

considerando che finora detto coordinamento è stato realizzato, in materia di pubblicità, con la prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ sulle società di capitali; che esso è stato proseguito, in materia contabile, con la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio ⁽²⁾ sui conti annuali di taluni tipi di società, con la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio ⁽³⁾ sui conti consolidati e con l'ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾ concernente l'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;

⁽¹⁾ GU n. L 65 del 14. 3. 1968, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 126 del 12. 5. 1984, pag. 20.

TESTO PROPOSTO

considerando che tali direttive si applicano alle società in quanto tali, ivi comprese le loro filiali, senza però contemplare le loro succursali; che la creazione di una succursale, come la costituzione di una filiale, è una delle possibilità che attualmente sono accordate ad una società per esercitare il diritto di stabilimento in un altro Stato membro;

considerando che, per quanto riguarda le succursali, la mancanza di coordinamento, in particolare nel campo della pubblicità, comporta l'esistenza di una certa disparità, sul piano della tutela dei soci e dei terzi, tra le società che operano negli altri Stati membri aprendo delle succursali e quelle che vi operano costituendosi delle filiali; che è opportuno eliminare tale disparità per assicurare una tutela equivalente alle persone interessate;

considerando che in questo campo le divergenze delle legislazioni degli Stati membri perturbano l'esercizio del diritto di stabilimento e che è dunque necessario eliminarle per la salvaguardia di tale diritto;

considerando che, per assicurare la protezione delle persone che per il tramite di una succursale instaurano un rapporto con la società, si impongono delle misure di pubblicità nello Stato membro ove la succursale è situata; che per realizzare questa pubblicità è opportuno far ricorso alla procedura già adottata per le società di capitali all'interno della Comunità;

considerando che detta pubblicità può essere limitata, ad eccezione del potere di rappresentanza, alle informazioni concernenti le succursali stesse e ad un riferimento al registro della società di cui la succursale è parte integrante, dato che in virtù delle regole comunitarie esistenti ogni informazione riguardante la società in quanto tale è disponibile in questo registro;

considerando che le disposizioni nazionali che prescrivono la pubblicità dei documenti contabili riguardanti la succursale hanno perso la loro ragion d'essere, dopo che le legislazioni nazionali in materia di redazione, di controllo e di pubblicità dei documenti contabili sono state coordinate; che quindi è sufficiente pubblicare, presso il registro della succursale, i conti annuali della società e, in mancanza di questi, i conti consolidati nei quali la società è compresa;

TESTO MODIFICATO

considerando che, per assicurare la protezione delle persone che per il tramite di una succursale instaurano un rapporto con la società, sono necessarie misure di pubblicità nello Stato membro in cui la succursale è situata; che l'incidenza economica e sociale di una succursale può essere paragonabile a quella di una affiliata per cui è paragonabile in tale contesto il pubblico interesse alla pubblicità; che per disciplinare tale pubblicità è opportuno far ricorso alla procedura già adottata per le società di capitali all'interno della Comunità;

considerando che detta pubblicità può essere limitata, ad eccezione del potere di rappresentanza e dello scioglimento della società, alle informazioni concernenti le succursali stesse e a un riferimento al registro della società di cui la succursale è parte integrante, dato che, in virtù delle regole comunitarie esistenti, ogni informazione riguardante la società in quanto tale è disponibile in questo registro;

immutato

TESTO PROPOSTO

TESTO MODIFICATO

considerando che, per evitare qualsiasi discriminazione basata sul paese d'origine della società, la direttiva deve comprendere altresì le succursali di società soggette al diritto dei paesi terzi e organizzate in forme giuridiche comparabili alle società di capitali; che per queste succursali si impongono determinate disposizioni diverse da quelle che si applicano alle succursali di società soggette al diritto degli altri Stati membri, per il solo fatto che le società dei paesi terzi non sono soggette alle suddette direttive,

immutato

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

immutato

I

I

Succursali di società di altri Stati membri

immutato

Articolo 1

Articolo 1

Gli atti e le indicazioni concernenti le succursali create in uno Stato membro da società soggette alla legislazione di un altro Stato membro alle quali si applica la direttiva 67/151/CEE sono pubblicati in conformità della legislazione dello Stato membro in cui è situata la succursale, conformemente all'articolo 3 della suddetta direttiva.

immutato

Articolo 2

Articolo 2

1. L'obbligo della pubblicità di cui all'articolo 1 concerne unicamente gli atti e le indicazioni seguenti:

immutato

a) l'indirizzo della succursale;

a) *bis* l'oggetto delle attività della succursale;

b) il registro presso il quale il fascicolo di cui all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE è costituito per la società ed il numero di registrazione in questo registro;

immutato

b) *bis* l'esistenza nel medesimo Stato membro di altre succursali, con le indicazioni di cui alle lettere a) e b);

c) la denominazione della succursale se essa non corrisponde a quella della società;

d) la nomina, la cessazione delle funzioni nonché le generalità delle persone che, in quanto organo della società previsto dalla legge o membri di tale organo, oppure in quanto rappresentanti permanenti della società per quanto concerne l'attività della succursale, hanno il potere di obbligare la società di fronte ai terzi e di rappresentarla in giudizio; occorre precisare se tali persone possono agire da sole o devono agire congiuntamente;

TESTO PROPOSTO

TESTO MODIFICATO

- | | |
|---|---|
| e) i documenti contabili di cui all'articolo 3; | immutato |
| f) la soppressione della succursale. | d) <i>bis</i> lo scioglimento della società nonché la nomina, le generalità ed i poteri dei liquidatori conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera j) della direttiva 68/151/CEE; |
| | f) la soppressione della succursale nonché il suo trasferimento. |

*Articolo 3**Articolo 3*

1. L'obbligo della pubblicità in materia di documenti contabili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e) concerne soltanto i conti annuali e la relazione sulla gestione della società. Questi documenti devono essere redatti e controllati a norma della legislazione dello Stato membro cui la società è soggetta, in conformità delle direttive 78/660/CEE e 84/253/CEE.

immutato

2. Il paragrafo 1 non si applica se le disposizioni della direttiva 78/660/CEE relative al contenuto, al controllo e alla pubblicità dei conti annuali, a norma dell'articolo 57 della stessa direttiva, non sono applicabili alla società che è impresa figlia ai sensi della direttiva 83/349/CEE del Consiglio. In questo caso l'obbligo della pubblicità di cui all'articolo 1 concerne i conti consolidati e la relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre della società. Questi documenti devono essere redatti e controllati a norma della legislazione cui l'impresa madre è soggetta, conformemente alle direttive 83/349/CEE e 84/253/CEE.

immutato

3. Lo Stato membro in cui è stata creata la succursale può prescrivere che la pubblicità dei documenti previsti ai paragrafi 1 e 2 sia effettuata nella lingua ufficiale e che la loro traduzione sia autentica.

*Articolo 4**Articolo 4*

Gli Stati membri prescrivono che la corrispondenza e gli ordinativi utilizzati dalle succursali indichino, oltre le menzioni prescritte all'articolo 4 della direttiva 68/151/CEE, il registro presso il quale è costituito il fascicolo della succursale nonché il numero di iscrizione della succursale in questo registro.

immutato

TESTO PROPOSTO	TESTO MODIFICATO
II	II
Succursali di società di paesi terzi	immutato
<i>Articolo 5</i>	<i>Articolo 5</i>
Gli atti e le indicazioni concernenti le succursali create in uno Stato membro da società non soggette al diritto di uno Stato membro, ma aventi una forma comparabile a quelle previste dalla direttiva 68/151/CEE, sono pubblicati a norma della legislazione dello Stato membro in cui la succursale è stata creata, in conformità dell'articolo 3 della suddetta direttiva.	immutato
<i>Articolo 6</i>	<i>Articolo 6</i>
1. L'obbligo della pubblicità di cui all'articolo 5 concerne almeno gli atti e le indicazioni seguenti:	immutato
a) l'indirizzo della succursale;	a) <i>bis</i> l'oggetto delle attività della succursale;
b) la legislazione dello Stato cui la società è soggetta;	
c) se tale legislazione lo prevede, il registro nel quale la società è iscritta ed il numero di registrazione in detto registro;	c) <i>bis</i> l'esistenza, nel medesimo Stato membro, di altre succursali, con le indicazioni di cui alle lettere a), a bis) e c)
d) l'atto costitutivo e gli statuti, se questi ultimi formano oggetto di un atto separato, nonché qualsiasi modifica di tali documenti;	immutato
e) il tipo, la sede, la denominazione e l'oggetto delle società nonché l'importo del capitale sottoscritto, se queste indicazioni non figurano negli atti di cui alla lettera d);	
f) la denominazione della succursale, se questa non corrisponde a quella della società;	
g) la nomina, la cessazione delle funzioni nonché le generalità delle persone che, in quanto organo della società legalmente previsto o membri di tale organo, oppure in quanto rappresentanti permanenti della società per quanto concerne l'attività della succursale, hanno il potere di impegnare la società di fronte ai terzi e di rappresentarla in giudizio; occorre precisare se possono agire da sole o devono agire congiuntamente;	g) <i>bis</i> lo scioglimento della società nonché la nomina, le generalità ed i poteri dei liquidatori;
h) i documenti contabili di cui all'articolo 7;	immutato

TESTO PROPOSTO

TESTO MODIFICATO

i) la soppressione della succursale.

i) la soppressione della succursale nonché il suo trasferimento.

2. Lo Stato membro in cui la succursale è stata creata può prescrivere il deposito, presso il registro della succursale, di una firma autenticata delle persone di cui al paragrafo 1, lettera g).

immutato

*Articolo 7**Articolo 7*

1. L'obbligo della pubblicità in materia di documenti contabili di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera h), concerne almeno i conti annuali e la relazione sulla gestione della società.

immutato

2. Se la società, in mancanza di conti annuali e di una relazione sulla gestione, redige i conti consolidati e la relazione sulla gestione consolidata, l'obbligo della pubblicità di cui all'articolo 5 concerne tali conti consolidati e tale relazione consolidata.

immutato

3. I documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere stati redatti e controllati secondo la legislazione dello Stato cui la società è soggetta conformemente alle relative disposizioni di tale legislazione, oppure, in mancanza di queste, conformemente ai principi contabili generalmente ammessi in questo Stato.

3. I documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere conformi rispettivamente alla direttiva 78/660/CEE ed alla direttiva 83/349/CEE, o essere redatti in modo da essere equivalenti a conti annuali o a conti consolidati e ad una relazione sulla gestione o ad una relazione consolidata sulla gestione redatti a norma della direttiva rispettivamente contemplata; essi devono inoltre essere stati controllati a norma della legislazione dello Stato cui la società è soggetta.

4. È applicabile l'articolo 3, paragrafo 3.

immutato

*Articolo 8**Articolo 8*

Gli Stati membri prescrivono che la corrispondenza e gli ordinativi utilizzati dalla succursale indichino il registro presso il quale è costituito il fascicolo della succursale nonché il numero di iscrizione della succursale in questo registro.

Gli Stati membri prescrivono che la corrispondenza e gli ordinativi utilizzati dalla succursale indichino il registro presso il quale è costituito il fascicolo della succursale in questo registro. Se la legislazione dello Stato cui è soggetta la società prevede l'iscrizione in un registro, vanno indicati altresì tale registro e il numero di iscrizione.

II bis

Pubblicità relativa alle succursali nel registro della società

Articolo 8 bis

Gli elementi che determinano l'identità delle succursali create da società soggette alla legislazione di uno Stato membro a cui si applica la direttiva 68/151/CEE formano oggetto di pubblicità presso tali società conformemente all'articolo 3 della summenzionata direttiva, indipendentemente dall'ubicazione delle succursali stesse.

TESTO PROPOSTO	TESTO MODIFICATO
III	III
Disposizioni transitorie e finali	
<i>Articolo 9</i>	<i>Articolo 9</i>
Gli Stati membri prescrivono adeguate sanzioni per i casi di inottemperanza all'obbligo di pubblicità di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 7 e nei casi in cui nei documenti commerciali non figurino le indicazioni obbligatorie di cui agli articoli 4 e 8.	immutato immutato
<i>Articolo 10</i>	<i>Articolo 10</i>
Ciascuno Stato membro designa le persone che devono compiere le formalità relative alla pubblicità prescritta dalla presente direttiva.	immutato
<i>Articolo 11</i>	<i>Articolo 11</i>
Fino a coordinamento ulteriore, gli Stati membri possono non applicare gli articoli 3 e 7 alle succursali create dalle banche, dagli altri istituti finanziari e dalle imprese assicuratrici.	immutato
<i>Articolo 12</i>	<i>Articolo 12</i>
1. Gli Stati membri mettono in vigore, entro il 1° gennaio 1990, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.	immutato
2. Gli Stati membri dispongono che le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applichino soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1992.	2. Gli Stati membri stabiliscono che le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1991.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.	3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
<i>Articolo 13</i>	<i>Articolo 13</i>
il comitato di contatto istituito in forza dell'articolo 52 della direttiva 78/660/CEE ha anche per compito:	immutato
a) di agevolare, fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato, un'applicazione armonizzata della presente direttiva mediante regolare concertazione in particolare su problemi concreti della sua applicazione; b) di consigliare, se necessario, la Commissione sui complementi e sugli emendamenti da apportare alla presente direttiva.	
<i>Articolo 14</i>	<i>Articolo 14</i>
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.	immutato